

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1830

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAGISTRELLI, MANCINO, CAVALLARO,
DALLA CHIESA, BATTISTI, MANZIONE, CAMBURSANO,
SOLIANI, BAIO DOSSI, LAVAGNINI, MASCIONI, GAGLIONE,
TOIA, BEDIN, CORTIANA, LIGUORI, COVIELLO, LONGHI e
FLAMMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2002

—————

Nuove norme per reprimere le molestie gravi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di inserire nel nostro ordinamento norme più efficaci a tutela della libertà individuale. L'esperienza e la cronaca più recente insegnano che spesso le persone sono vittime di comportamenti molesti altrui che, anche quando non sfociano in gesti gravemente lesivi, condizionano pesantemente la vita delle vittime e procurano loro stati di preoccupazione, angoscia e paura che le attuali norme contro le molestie o la violenza privata non sono idonee a prevenire.

Da una parte, infatti, l'attuale previsione legislativa sulle molestie presuppone una condotta di modestissima gravità, prevede una pena assai modica e non ammette misure cautelari. Dall'altra parte, la previsione normativa riferita alla violenza privata richiede, per la sussistenza dell'elemento materiale, fatti di violenza o minaccia che spesso mancano nella condotta di chi, piuttosto, pone in essere atti emulativi, di disturbo, di «condizionamento», non violenti ma altrettanto gravi.

La realtà sociale di cui riferiscono le cronache, d'altra parte, parla assai di frequente di persone che decidono di non avere (o di non avere più) rapporti con altre (perchè si tratta di coniugi che si sono separati o di una relazione sentimentale interrotta, o perchè questa non è mai iniziata perchè solo uno dei due la desidera), ma spesso si trovano intrappolate in una rete di comportamenti molesti con cui altri vorrebbero convincerle a mutare atteggiamento, o messi in atto per mero spirito di vendetta: telefonate anonime o mute, spesso ripetute più volte al giorno, appostamenti sotto l'abitazione o presso il luogo di lavoro, sms al cellulare, lettere, piccoli danneggiamenti. Condotte che in sé contengono un'offensività assai

modesta ma che ripetute ossessivamente nel tempo costringono la vittima a modificare le proprie abitudini, a vivere con il sospetto, a temere un intensificarsi delle aggressioni. Se poste in essere da individui che non mantengono appieno il contatto con la realtà ed il controllo dei propri sentimenti, poi, sono condotte spesso prodromiche a fatti ben più gravi, cioè a delitti o tentati delitti di omicidio o lesioni.

Parallele a queste situazioni che richiedono una tutela più incisiva di quella attuale, occorre tener presenti altre situazioni, legate ai rapporti di vicinato non solo tra privati, ma anche tra privati e realtà produttive o artigianali, che con le prime hanno in comune una presenza di una condotta di molestia grave e idonea a condizionare pesantemente la vita (il vicino che è solito insultare o porre in essere atti emulativi, l'artigiano che lavora in ore notturne con rumori molesti, l'industria che emette fumi e odori molesti e nocivi), che spesso la normativa civilistica non basta a frenare.

Il disegno di legge è composto di tre articoli: il primo inserisce nel codice penale l'articolo 610-bis per individuare la condotta punibile; il secondo introduce nel codice di procedura penale l'articolo 282-bis per prevedere una misura cautelare idonea e proporzionata (individuata sulla scia di quella recentemente introdotta dalla legge contro la violenza familiare); il terzo disegna una procedura preventiva al procedimento penale, che dovrebbe essere idonea a risolvere pacificamente i casi meno gravi e comunque a costituire un serio deterrente per gli autori dei fatti previsti

Articolo 1. La norma è inserita nel capo dei delitti contro la libertà individuale e in particolare nella sezione riguardante i delitti

contro la libertà morale, anche se nel testo si parla anche di salute psico-fisica, per estendere l'evento a campi direttamente incidenti sulla persona. Si vuole infatti rilevare da una parte l'autonomia della fattispecie rispetto al reato di lesioni (in modo da punire anche quelle situazioni che non cagionano una vera e propria malattia, ma solo un disturbo, un fastidio, un condizionamento); dall'altra si mira specificamente a tutelare la libertà di autodeterminarsi dell'individuo, non in relazione a sfere specifiche del vivere (come la sfera sessuale, presa in considerazione dagli articoli della sezione precedente), ma in assoluto, come libertà di svolgere le proprie azioni senza imposizioni o condizionamenti.

La fattispecie è indicata attraverso la condotta (di molestie o disturbo) e attraverso l'evento (la lesione della libertà morale o personale o della salute psico-fisica). Si vuole in tal modo, da una parte, configurare una situazione quanto più ampia possibile e comprensiva di condotte che possono assumere le più svariate modalità, dall'altra limitare comunque la punibilità a quei comportamenti capaci di essere concretamente lesivi di un bene giuridicamente tutelabile - nella fattispecie, la libertà o la salute - per non aprire il varco alla sanzione di condotte soggettivamente fastidiose ma concretamente inoffensive. D'altra parte, la formulazione della norma in riferimento all'elemento oggettivo permette di ricomprendere nella nuova fattispecie sia le condotte attinenti alla sfera personale e di relazione (segnatamente, le azioni moleste che spesso seguono una relazione affettiva interrotta o che sono poste in essere da chi intende instaurare un rapporto simile, oppure quelle che riguardano i rapporti tra vicini) sia le condotte che ineriscono all'esercizio di attività artigianali, produttive, industriali (rumori, fumi, immissioni e così via).

L'articolo 610-bis del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, si distingue dall'articolo 610 del me-

desimo codice perchè non richiede la violenza o la minaccia per la sussistenza dell'elemento oggettivo. Si distingue altresì dall'articolo 660 del codice penale perchè non richiede la commissione in luogo pubblico o aperto al pubblico e d'altra parte perchè qui si richiede la sussistenza dell'evento. In entrambi i casi si ha pertanto un rapporto di specialità reciproca.

La pena prevista è congiunta, perchè nei confronti delle realtà societarie e industriali potrebbe non essere dissuasiva una pena detentiva che difficilmente verrebbe scontata. La misura della pena detentiva (due anni) è maggiore di quanto oggi previsto per le semplici molestie contravvenzionali (arresto fino a sei mesi) ma inferiore alla pena prevista per il reato - che tuttora resta più grave - di violenza privata.

La punibilità è a querela per la stretta connessione con l'incidenza del reato sulla sfera personale, salva la procedibilità d'ufficio nei casi in cui le molestie siano ripetute, allorchè si può ravvisare anche un pericolo per la collettività nel perdurare della condotta molesta (si pensi ai tanti casi in cui le molestie sfociano in attentati più seri alla incolumità personale) o nei casi in cui l'autore si sia apertamente disinteressato della specifica diffida a lui rivolta (confronta articoli successivi).

La disposizione introdotta dall'articolo 2 configura un nuovo tipo di misura cautelare personale a carattere coercitivo. Essa è strutturata sulla base della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, introdotta nel codice dalla legge 4 aprile 2001, n. 154, contro la violenza nelle relazioni familiari. La presente riforma nasce dall'esigenza di allargare la tutela alle fattispecie para-familiari, cioè a quelle situazioni in cui, da una parte, occorre tutelare i cittadini dalle condotte lesive nei loro confronti, dall'altra occorre tener presenti particolari modalità di aggressione dovute all'esistenza di rapporti personali progressi (convivenze extra-matrimoniali, relazioni affettive, rapporti di vicinato e così via). Pertanto, si è ritenuto insufficiente pre-

vedere la misura dell'allontanamento solo nell'ipotesi in cui l'autore del fatto e la persona offesa vivano nella stessa casa e costituiscano una vera e propria famiglia, dovendosi allargare la protezione anche ai casi sopra citati e dunque dovendosi disporre di una misura meno limitativa della custodia in carcere o degli arresti domiciliari ma più efficace del semplice divieto di dimora o obbligo di presentazione alla pubblica sicurezza. In particolare, si ritiene indispensabile per prevenire il compiersi o il reiterarsi del reato di molestie come sopra configurato, consentire di disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Configurando tale divieto come misura cautelare si può sottomettere la stessa al regime di queste ultime e dunque alla possibilità, ad esempio, di aggravamento della misura nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni.

Si è esteso il divieto di avvicinamento anche alle persone «vicine» alla persona offesa, in quanto l'esperienza ha dimostrato che spesso il «molestatore» conosce i luoghi alternativi ove trovare la sua vittima e sa di poter ottenere il risultato perseguito anche attraverso la cerchia di parenti e amici di questa.

Occorre poi una norma che permetta l'applicazione della misura anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall'articolo 280 del codice di procedura penale, in quanto la fattispecie creata con la presente riforma (articolo 610-bis) ha una pena massima ancora inferiore a detto limite.

Con l'articolo 3 si introduce una speciale diffida, cioè un elemento dissuasivo finaliz-

zato anche ad evitare l'apertura di procedimenti penali nei casi che possono risolversi bonariamente.

La diffida è modulata sugli interventi previsti contro la violenza negli stadi o contro l'uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, nel caso in esame si ritiene che essa possa essere compiuta dall'autorità di pubblica sicurezza (non dal prefetto o solo dal questore), quale autorità presente sul territorio ed in grado di intervenire anche per la composizione delle controversie. D'altra parte, l'autorizzazione del pubblico ministero che procede (e che pertanto può valutare la gravità della fattispecie) pone al riparo da interventi arbitrari o inutili. Essa non va vista come un inutile aggravamento della procedura, in quanto il pubblico ministero è comunque il magistrato che ha in carico la notizia di reato ed è colui che meglio può decidere se intervenire, in caso di fondato pericolo che il soggetto denunciato ponga in essere nuovi atti di molestia.

La diffida vuole avere un'utilità preventiva, volta ad evitare l'aggravamento di situazioni che possono essere risolte anche senza un vero e proprio procedimento penale, ma che spesso l'intervento dei privati non è sufficiente ad arginare.

L'aumento di pena e l'applicabilità della misura cautelare previsti dal comma 3 mirano a conferire maggiore efficacia all'istituto, attribuendo allo stesso la caratteristica di essere un passo nel procedimento penale, idoneo a condurre alla sua immediata definizione o al suo aggravamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 610-bis. - (*Molestie o disturbo*) – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 610, reca a taluno molestie o disturbo in modo da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona offesa.

La pena è aumentata e si procede d'ufficio se le molestie sono ripetute o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (*Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di non avvicinarsi alla persona offesa ovvero al suo domicilio, al suo luogo di lavoro o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.

2. Quando sia necessario per tutelare l'incolumità o la libertà personale della persona offesa o di suoi congiunti, il giudice può altresì prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio della famiglia di origine della persona offesa, a quello di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. Se la frequentazione di tali luoghi è necessaria all'indagato per motivi di lavoro e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. La misura prevista dal presente articolo si applica anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 282 del codice di procedura penale quando si procede per il reato di cui all'articolo 610-*bis* del codice penale».

Art. 3.

1. Nei confronti delle persone denunciate per i reati di molestie, violenza privata, minaccia, e simili, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia o violenza.

2. La diffida è comunicata all'indagato personalmente o, se questi rifiuta di presentarsi, mediante notifica allo stesso con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

3. Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia espressamente denunciati all'autorità, si applica la misura cautelare di cui all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, si procede d'ufficio e la pena, in caso di condanna, è aumentata.

